



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Comitato per la Rappresentanza Negoziabile della Regione Sarda

Ipotesi di modifica del contratto collettivo regionale di lavoro del 15 maggio 2001 – Dipendenti dell'Amministrazione, Enti Istituti, Aziende e Agenzie regionali

## **Relazione**

Si evidenzia preliminarmente che la presente ipotesi di modifica del CCRL è stata sottoscritta da un numero di organizzazioni sindacali che raggiungono il quorum pari al 93,88% del dato associativo, nel comparto di contrattazione e che pertanto risulta validamente sottoscritta.

Mediante la presente ipotesi di accordo le parti hanno operato una integrazione del CCRL del comparto dipendenti dell'amministrazione regionale, enti, istituti, aziende e agenzie regionali del 15 maggio 2001 introducendo l'art. 105 quater

\*\*\*\*\*

Come noto, l'articolo 26 della legge regionale 31/1998 ha previsto la possibilità di istituire apposite unità di progetto per il conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali, sulla base di precise indicazioni impartite dalla Giunta regionale, che ne definisce criteri di funzionamento, la composizione, le modalità di formazione e di conferimento delle funzioni, la durata e gli obiettivi.

Le unità possono essere coordinate da dirigenti del sistema Regione ovvero da dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale individuati mediante selezione pubblica.

Le unità di progetto, quali posizioni dirigenziali o equiparate a quelle di servizio, sono state inserite nel computo delle posizioni dirigenziali che costituiscono la dotazione organica complessiva rideterminandola contestualmente attraverso la soppressione di un corrispondente numero di altre posizioni dirigenziali. L'istituzione delle unità di progetto non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

Il coordinatore dell'unità di progetto, sia esso dirigente o funzionario, è chiamato a svolgere attività che comportano l'adozione di atti che vincolano l'Amministrazione regionale all'esterno, il coordinamento di risorse umane, la gestione di risorse finanziarie del bilancio regionale attraverso un proprio Centro di Responsabilità, nonché la valutazione del personale assegnato all'unità, connotandosi - da un punto di vista giuridico - come responsabile di una struttura di carattere dirigenziale.

Relativamente al coordinatore dell'unità di progetto in possesso della qualifica dirigenziale, il CCRL per il personale dirigente sottoscritto in data 12.06.2018, ha definito il trattamento economico spettante.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Segnatamente, l'articolo 5, comma 6, prevede che al dirigente coordinatore di una unità di progetto spetti una retribuzione collegata al conseguimento degli obiettivi equiparata alla retribuzione di risultato spettante al direttore di servizio e qualora non rivesta altra posizione dirigenziale, spetti altresì la retribuzione di posizione equiparata a quella del direttore del servizio.

Le unità di progetto, per effetto delle attività che sono deputate a svolgere, conservano la propria natura giuridica di strutture di carattere dirigenziale anche nel caso in cui siano coordinate da funzionari in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza e che abbiano assunto la funzione di coordinatore a seguito di espletamento delle procedure selettive per titoli e colloquio, richieste dalla stessa L.R. n. 31/1998.

Si ritiene che un corretto, ma anche tutelato funzionamento di unità di progetto possa dare la migliore risposta alle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale per tutti i molteplici temi trasversali di rilievo attualmente affrontati e per quelli che potranno essere eventualmente trattati mediante l'opportunità dell'utilizzo dell'istituto dell'unità di progetto.

Da qui l'esigenza che in ottemperanza ai principi di cui agli articoli 3 e 36 della Costituzione, a parità di funzioni svolte anche il trattamento economico spettante al funzionario incaricato del coordinamento dell'unità di progetto, analogamente a quanto disposto per i dirigenti, sia equiparato a quello di Direttore di Servizio e che la retribuzione spettante venga definita a livello contrattuale nell'ambito del CCRL dei dipendenti.

La stessa esigenza era stata già affrontata dal legislatore regionale con la L.R. n. 21/2018 che aveva introdotto una modifica, in tale direzione, all'articolo 26 della L.R. n. 31/1998, la quale tuttavia, non essendo stata preventivamente concertata con le OO.SS, è stata oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale con sentenza n. 154 del 21.06.2019 della Corte Costituzionale, la quale ha confermato che la disposizione relativa al trattamento economico del funzionario coordinatore di unità di progetto deve essere contenuta nella contrattazione collettiva. Per effetto di tale sentenza a partire dal 26.06.2019, data di pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i funzionari coordinatori di unità di progetto non percepiscono più la retribuzione di posizione equiparata a quella spettante al direttore di servizio ma solo la retribuzione di risultato.

Le stesse organizzazioni sindacali con note del 01.07.2019 prot. n. 120 e del 13 .02. 2020, prot. n. 403, hanno manifestato l'esigenza di inserire un addendum nell'attuale CCRL del 15 maggio 2001 del personale dipendente che regola il trattamento economico del funzionario coordinatore di unità di progetto.

Aderendo alle richieste dei sindacati, la Giunta Regionale con deliberazione 13/5 del 17 Marzo 2020 ha confermato la necessità che il Coran provveda a convocare le organizzazioni sindacali per definire il trattamento economico in questione anche con riferimento al periodo pregresso successivo alla citata sentenza della Corte costituzionale in cui non è stata erogata la retribuzione di posizione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

La Giunta Regionale, nell'individuare la copertura finanziaria, ha quindi impartito al Coran l'indirizzo di prevedere nel CCRL del 15 maggio 2001, l'estensione alle Unità di progetto delle disposizioni in materia di trattamento economico previsto per le posizioni dei Direttori di Servizio.

La presente ipotesi di addendum contrattuale, oggetto di condivisione da parte delle Organizzazioni sindacali, estende alle Unità di progetto le disposizioni previste dalla legge 31/98 per le Direzioni di servizio, in materia di gestione delle sostituzioni per i casi di assenza o vacanza del dirigente o coordinatore titolare, riconoscendo ai sostituti la relativa retribuzione di sostituzione, e in particolare, definisce il trattamento economico spettante al funzionario coordinatore di Unità di progetto e, come richiesto dall'esecutivo regionale, lo definisce anche per il periodo pregresso in cui sono state svolte le funzioni dirigenziali senza riconoscimento della giusta retribuzione.

Quanto alla copertura finanziaria gli oneri conseguenti all'applicazione della norma contrattuale sono garantiti dallo specifico stanziamento del capitolo di spesa SC01.5044 (missione 01, programma 10) denominato "Indennità al coordinatore dell'unità di progetto" (spesa obbligatoria), pari a € 300.000,00 per ciascuna annualità del bilancio 2020-2022. Gli oneri riflessi graveranno invece sugli specifici stanziamenti afferenti a ciascuna missione e programma del bilancio regionale che risultano capienti.

La retribuzione commisurata al raggiungimento degli obiettivi trova copertura finanziaria nelle risorse del fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti (capitolo SC01.0133, così come specificato dalla citata delibera GR n. 13/5 del 17 Marzo 2020.

Per quanto sopra, si è convenuto di dover procedere ad una integrazione del CCRL del comparto dipendenti dell'amministrazione regionale, enti, istituti, aziende e agenzie regionali del 15 maggio 2001 introducendo l'art. 105 quater, al fine di assicurare il riconoscimento degli istituti sopra esaminati ai dipendenti coordinatori di Unità di progetto.

### **Art.105 - quater**

#### **Disposizioni particolari per funzionari incaricati del coordinamento delle Unità di progetto**

1. Al dipendente coordinatore delle Unità di progetto, istituite ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 31 del 1998, compete una retribuzione collegata al conseguimento degli obiettivi e una retribuzione di posizione, entrambe equiparate a quelle spettanti al direttore di servizio, nella misura stabilita dal CCRL per il personale dirigente dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali.

2. La retribuzione di posizione degli incarichi conferiti ai funzionari è a carico di apposito fondo distinto dal fondo per la retribuzione di posizione dei dipendenti, specificamente costituito nel bilancio regionale o delle Amministrazioni regionali interessate e nei capitoli relativi agli oneri riflessi ed Irap di ciascuna missione/programma. La retribuzione collegata al raggiungimento degli obiettivi è a carico del fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti.

3. Alle Unità di progetto coordinate ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale per le direzioni di servizio, in materia di gestione delle



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

sostituzioni per i casi di assenza o vacanza del dirigente o coordinatore titolare, riconoscendo ai sostituti la relativa retribuzione di sostituzione.

4. Nell'ipotesi di vacanza, assenza o assegnazione dell'incarico ad interim al sostituto del coordinatore compete:

- a) per i primi 30 giorni nessuna retribuzione aggiuntiva;
- b) dal 31-esimo giorno, anche non continuativi, una ulteriore retribuzione pari alla retribuzione di risultato spettante alla struttura dirigenziale diretta rapportata al periodo di sostituzione. In quest'ultima ipotesi la retribuzione decorre dal primo giorno di sostituzione".

5. Le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data di pubblicazione della legge regionale 18 giugno 2018 n. 21

Distinti saluti

Il Presidente  
Erika Vivian